

**Procedura negoziata svolta in modalità telematica¹
per l'affidamento di lavori sottosoglia art. 50 comma 1 lettera c) D.lgs. 36/2023
integrazione con Correttivo D.lgs. 209 del 31/12/2024**

Con il contributo di



Regione Lombardia

Nel premettere che in caso di discordanza tra il Capitolato Speciale d'Appalto e il presente disciplinare (lettera invito) valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo.



1 – COMMITTENTE E STAZIONE APPALTANTE

Comune di Lodi- Direzione Organizzativa 3 – ufficio LL.PP. Piazzale Forni, n.1

Iscritta all'AUSA al n. 0000241628.

sito internet: www.comune.lodi.it - pec: comuneditodi@legalmail.it

P.iva 03116800156

C.F. 84507570152

Approvazione e validazione del progetto:

- Progetto esecutivo (parte tecnica) approvato con determina dirigenziale n. 493 del 09/05/2025
- Progetto esecutivo (parte aggiornamento prezzi) approvato con determina dirigenziale n. del .../.../....

2 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (R.U.P.)

Ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, Il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Florindo Alessandro Macalli dell'Area Funzionari tecnici della D.O.3 nominato con determina dirigenziale n.716/2024 – ufficio LL.PP. Piazzale Forni, n.1 – Lodi.

3 – PROCEDURA DI GARA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, può presentare apposita offerta in modalità telematica secondo quanto più oltre specificato mediante Piattaforma Sintel di Regione Lombardia come indicato nella pagina iniziale, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Disciplinare e dal Progetto dei Lavori, alle condizioni che seguono.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, di cui all'articolo 50 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36: c) *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno **cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;* con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del Codice.

4 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata indetta dalla Stazione Appaltante Comune di Lodi, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla gara avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di **REALIZZAZIONE ROTATORIA VIALE MILANO, VIA L. CADAMOSTO** come meglio specificato nel presente disciplinare.

La realizzazione dell'appalto dovrà essere eseguita mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera ovvero conformi Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) 23 giugno 2022 n. 256 *Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento*



congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi (GU Serie Generale n.183 del 06-08-2022) e descritti nella relazione CAM e negli allegati progettuali.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre richiamata nelle premesse ed avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.50 comma c), con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 11 del D.Lgs. 36/2023;

Si intendono appaltare i lavori di **REALIZZAZIONE ROTATORIA VIALE MILANO, VIA L. CADAMOSTO.**

CPV 45233140-2.

L'importo complessivo a base di gara è pari ad **€ 323.282,83**;

Di cui

€ 314.965,00 lavori ribassabili;

€ 47.666,79 per costo della manodopera determinato dalla stazione appaltante non soggetto a ribasso;

€ 8.317,83 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del "Nuovo Codice" il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere individuato in uno dei seguenti: F012 - CCNL Edili Industria e cooperative, F015 - CCNL Edili Artigianato e F018 - CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese.

L'appalto è finanziato in parte con contributo di Regione Lombardia n. 9/2020 "Interventi per la ripresa economica" e in parte con risorse della Stazione Appaltante.

Il corrispettivo è da considerarsi "**a misura**" ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del "Nuovo Codice" e dell'art. 3 del CSA.

Ai sensi dell'art. 100 comma 4 del D.lgs 36/2023 e dell'allegato II.12 del D.lgs 36/2023 i lavori sono così classificati:

CATEGORIE	Importo Lavori	Importo Oneri Sicurezza	TOTALE
	soggetti a ribasso	non soggetti a ribasso	
Categoria prevalente OG3 classifica II STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE	€ 314.965,00 (di cui € 47.666,79 per costo della manodopera)	€ 8.317,83	€ 323.282,83

La **classifica-SOA** dovrà essere posseduta sul totale d'appalto, ivi compresa la quota-sicurezza non ribassabile. Pertanto, la somma dei singoli importi di ogni categoria indicata coincide con il suddetto totale d'appalto.

La classifica SOA minima richiesta per la partecipazione è la **categoria OG3 classifica II**.



Precisazione sui costi della manodopera

Oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D. Lgs 36/2023 i costi della manodopera che, sulla base di una interpretazione strettamente formalistica della norma, devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.

L'articolo 102 del Decreto Legislativo 36/2023 prevede che:

1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

L'articolo 108 comma 9 del D. Lgs 36/2023 prevede infine che nell'offerta economica l'operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale).

5 – DURATA DEI LAVORI

La durata dei lavori come stabilito dall'art. 14 del CSA è di **n. 60 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, dovranno essere avviati in data 25/06/2026 ed ultimati entro e non oltre il termine prestabilito dal cronoprogramma.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023 la stazione appaltante informa che potrà avvalersi della possibilità di consegna d'urgenza ai sensi dell'art. 15 del CSA e dell'art. 50 comma 6 del Codice, si applicherà inoltre l'articolo 3 comma 9 dell'ALLEGATO II.14.



6 – PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i e secondo le modalità riportate all'articolo 27 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

7 – DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Progetto Esecutivo dei Lavori che viene caricato all'interno della procedura;
- b) Il presente Disciplinare di gara e i modelli Allegati, Domanda di partecipazione, Allegato A, e Allegato B, DGUE Request;
- c) Patto di integrità di Regione Lombardia, approvato con DGR N° XI/1751 del 17/06/2019;
- d) Dichiarazione dei flussi finanziari;
- e) Protocollo sindacale Comune di Lodi;

La documentazione di gara è disponibile nella Piattaforma Sintel all'interno della procedura di gara ed è scaricabile dall'operatore è inoltre allegata al provvedimento di approvazione disponibile alla pagina amministrazione trasparente del sito del Comune di Lodi - Provvedimenti.

8 – CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE

8.1 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'articolo 65 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti 8.2, 9.1, 9.2;

8.2 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del "Nuovo Codice".

Per i raggruppamenti si applica l'articolo 97 del "Nuovo Codice".

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e nel Protocollo di intesa sottoscritto fra il Comune di Lodi e le sigle Sindacati costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 83 bis del Decreto Legislativo 159/2011.



Iscrizione white list – Relativamente a quelle lavorazioni previste all'interno dell'appalto rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., gli operatori economici concorrenti devono:

1) dichiarare che parte delle stesse verranno sub appaltate e pertanto l'eventuale sub appaltatore dovrà possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

2) Eseguire le suddette attività in Associazione Temporanea d'Impresa, in tale caso l'operatore che effettuerà tali prestazioni pena di esclusione dalla gara, dovrà dichiarare in sede di gara l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

3) Effettuare direttamente tali lavorazioni in tal caso il concorrente dovrà possedere e dichiararla in sede di gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

9 – REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA

9.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ

Possono partecipare alla procedura aperta i soggetti di cui all'art. 65 del "Nuovo Codice", in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

9.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

L'operatore economico deve essere in possesso di Attestazione SOA in **CATEGORIA OG3 Classifica II.**

NB. Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorparabili per i singoli importi.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono



eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

9.3 - AVVALLIMENTO

Relativamente all'avvalimento trova applicazione quanto previsto dall'art. 104 del D.lgs 36/2023;

9.4 - ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA – CONSORZI

In caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario di cui all'articolo 2602 del Codice Civile si applicano le previsioni degli articoli 65 e 68 del D.Lgs 36/2023, nonché dell'articolo 30 dell'Allegato II.12. In particolare, ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.



In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda/Consorzio Ordinario ex articolo 2602 del Codice Civile devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi la **Domanda di partecipazione**, **DGUE Response**, la **Dichiarazione sui requisiti generali Allegato A al Disciplinare**, sottoscritte digitalmente dalle medesime imprese.

L'offerta **Allegato B** deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che compongono il costituendo raggruppamento.

Le Associazioni temporanee già costituite/Consorzi Ordinari già costituiti devono presentare, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee e dei Consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell'offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art.69 comma 17 del D.Lgs 36/2023 e dell'articolo 97.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d)** del Decreto Legislativo 36/2023 la dichiarazione **Allegato A**, indica per quali consorziati il consorzio concorre. L'Allegato A contiene comunque l'elenco delle imprese consorziate. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo **65 comma 2 lettera d)** costituiti nella forma del Consorzio Stabile la dichiarazione Allegato A indica se i lavori saranno eseguiti con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'Allegato A contiene comunque l'elenco delle imprese consorziate. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

9.5 CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del "Nuovo Codice", le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.² In tal caso dovrà essere

² L'articolo 67 commi 4 e 5 prevede:

4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio



presentato nella Busta Amministrativa l'**Allegato A e il DGUE Response** al presente disciplinare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziati che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

10 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

10.1 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (ART. 99 DEL D. LGS 36/2023)

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del "Nuovo Codice" attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del d.lgs 36/2023, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma precedente, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

5. I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.



L'operatore economico dovrà altresì dichiarare ai sensi dell'art 57 e 102 del D.Lgs. 36/2023

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'operatore economico dovrà altresì dichiarare, ai sensi dell'allegato II.3 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i. quanto previsto all'art.1 comma 4, nello specifico di riservare sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile una quota di assunzioni pari ad almeno il 30% di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esse connesse o strumentali; pertanto garantisce:

- 1 – una quota pari al 25% di occupazione giovanile;
- 2 – una quota pari al 5% di occupazione femminile, tali percentuali sono state individuate tenendo conto che trattasi di cantieri edili.

Per i fini di cui sopra l'operatore economico dovrà indicare nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere agli impegni, nello specifico:

- Aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n.68 del 1999;
- Assicurare in caso di aggiudicazione del contratto per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

Le suddette dichiarazioni sono riportate nell'Allegato A al presente disciplinare.

10.2- PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO

La documentazione di gara di cui al paragrafo 1 è disponibile sul sito internet del Comune alla pagina indicata al punto 1.1 e nell'Area Riservata a codesto operatore economico all'interno della suddetta procedura. La modulistica per la partecipazione alla gara caricata nella piattaforma telematica unitamente al disciplinare.

Il sopralluogo è **obbligatorio per gli operatori economici aderenti alla procedura negoziata.**

Per la partecipazione alla gara è richiesto sopralluogo obbligatorio (a pena di esclusione). L'attestazione sarà rilasciata al rappresentante legale della Ditta partecipante o al Direttore Tecnico dell'impresa stessa. L'attestazione potrà essere altresì rilasciata a delegato idoneo alla valutazione dei luoghi, purché il medesimo sia munito di apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Per concordare la data del sopralluogo dovrà essere inviata richiesta tramite il servizio "Comunicazioni" del Menù all'interno della Procedura sulla Piattaforma Sintel di Regione Lombardia.

Al fine di consentire all'operatore economico un adeguato periodo di valutazione della propria offerta



economica, si stabilisce che il termine ultimo per l'espletamento del sopralluogo è fissato per **il giorno ../../2026**.

I termini sopra riportati/richiamati **sono tassativi**.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete costituita in raggruppamento, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68, comma 9, del "Nuovo Codice", tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandataro/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio stabile, il sopralluogo è effettuato da soggetto munito di delega, conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio art. 101, del D. Lgs 36/2023.

10.3 - CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "Comunicazioni", nel menù dettaglio della presente procedura sulla Piattaforma, entro le **ore 00:00 del giorno 00/00/2026**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro i 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, nell'area "Comunicazioni" della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

10.4- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con sottoscrizione del dichiarante attraverso firma digitale [rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso];
2. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli:

"Domanda di partecipazione"



“Allegato A” predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante, che il concorrente è tenuto ad adeguare in relazione alle proprie condizioni specifiche;

DGUE Response compilato utilizzando il DGUE Request in formato XML allegato nella documentazione di gara (si allegano anche le istruzioni scaricate da Sito Aria piattaforma Sintel di Regione Lombardia) per assistenza tecnica rivolgersi al numero verde della Piattaforma.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 101 del “Nuovo Codice”.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'articolo 101 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati, costituisce causa di esclusione.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che, in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre, gli importi dichiarati da concorrenti, aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea, dovranno essere espressi in euro.

10.5 - COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 36/2023 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati tramite il menu “Comunicazioni” della Procedura all'interno della Piattaforma Sintel.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

10.6 - SUBAPPALTI

L'affidatario, in ogni caso, dovrà eseguire in proprio la parte prevalente delle lavorazioni indicate nella categoria prevalente.

In tal caso la disciplina dell'ulteriore subappalto è regolata sulla base delle modalità, requisiti ed obblighi previsti dall'articolo 119 per la disciplina “generale” del subappalto.

10.7 - ULTERIORI INFORMAZIONI

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico, secondo la condizione fissata per l'aggiudicazione nell'articolo 17 comma 5 del “Nuovo Codice”.

Ai sensi dell'articolo 108 comma 10 le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale



facoltà viene indicata espressamente, potrà essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel disciplinare, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento dovrà essere stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante consulterà l'Osservatorio istituito presso l'Autorità contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

Nel caso in cui le "Informazioni Antimafia" di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.

Come da art. 26 del capitolato speciale d'appalto è prevista un'anticipazione del 20% sul valore del contratto. Si applica in tal senso l'art. 125 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e del D.Lgs. 209/2024.

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Lodi, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

10.8- SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART-101)

Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Fino al giorno fissato per l'invio dell'offerta, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la sostituzione dell'offerta secondo le modalità indicate dal gestore della piattaforma.



11 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 53 comma 2 del "Nuovo Codice", pari a **€ 3.232,82**, ovvero l'1 per cento dell'importo complessivo dei lavori;

La **garanzia provvisoria è costituita**, ai sensi del comma 3 dell'art. 53 sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- essere conforme agli schemi tipo di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193,

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia stato costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12 – VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€. 33,00** secondo le nuove modalità indicate sul sito ANAC lato operatore economico (OE).

Chi intende partecipare alla presente procedura dovrà effettuare il pagamento generando un avviso di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento), generati attraverso il servizio di Gestione Contributi Gara (GCG).

Il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il [Portale dei pagamenti di A.N.AC.](#) scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.



- "Pagamento mediante avviso" utilizzando:

- infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, ecc.);

- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del [Portale dei pagamenti di A.N.AC.](#) a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Solo in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Nel rispetto dell'art. 108 c.11 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e del Protocollo di intesa per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori operanti negli appalti del Comune di Lodi e sottoscritto in data 24/04/2026, l'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

14 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a numero 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice.

A tale fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";



La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento telematica.

15 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere caricate, previa registrazione dell'operatore economico sulla piattaforma telematica Appalti Sintel di Regione Lombardia, entro il termine **perentorio delle ore 00:00 del giorno ../../2026.**

Dovranno in particolare essere presentate, a pena di esclusione:

- “BUSTA AMMINISTRATIVA “
- “BUSTA TECNICA”
- “BUSTA ECONOMICA”

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sulla Piattaforma Telematica Sintel di Regione Lombardia (vedi anche prima pagina).

Accedendo all'Area Riservata, potrà visualizzare la presente procedura e presentare offerta secondo le modalità sotto illustrate.

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso la **Domanda di partecipazione, Dichiarazione sui requisiti Allegato A, l'Offerta economica Allegato B** e il **DGUE Response** devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La **Domanda di partecipazione, la Dichiarazione sul possesso dei Requisiti (Allegato A), l'offerta Economica (Allegato B)** dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'interno dei



documenti di gara, mentre relativamente al DGUE sarà possibile procedere alla generazione del DGUE Response tramite il DGUE Request in formato xml messo a disposizione dalla stazione appaltante.

Le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma sono comunque descritte all'interno della documentazione pubblicata all'interno della sezione "Istruzioni e Manuali" della piattaforma telematica.

Si precisa, altresì, che **non saranno ammesse** e verranno pertanto **escluse** le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

16 - CONTENUTO DELLA BUSTA " AMMINISTRATIVA"

Nella Busta Amministrativa, pertanto, devono pertanto essere contenuti:

1) Domanda di partecipazione in bollo, redatta secondo il modello di cui all'allegato denominato "Domanda di Partecipazione". Essa è sottoscritta digitalmente un legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

2) DGUE Response di cui al punto 2.8;

3) DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI (Allegato A)

La dichiarazione sul possesso dei requisiti è redatta **secondo il modello di cui all'allegato A;**

4) Cauzione provvisoria;

5) Contributo ANAC;

6) Informativa privacy;

7) Patto d'integrità;

8) Certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori;

9) Protocollo di intesa per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori operanti negli appalti del Comune di Lodi;

Le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000 e devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato A al presente Disciplinare, e comunque contenere quanto previsto nello stesso.

Le dichiarazioni di cui all' Allegato A al Disciplinare sono necessarie per la partecipazione alla gara in quanto contenenti dichiarazioni essenziali per l'appalto in oggetto. Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione delle dichiarazioni Allegato A da parte di uno solo tra questi. E' da intendersi che, comunque, anche in questo caso, le dichiarazioni rese sono immediatamente vincolanti per le imprese. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta ed ai soggetti dal medesimo indicati quali rappresentanti dell'impresa/soci, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita. (vedasi T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 29/11/2006, n. 2498, nonché la recente Sentenza Consiglio di Stato Sez. V 03.02.2015 n.492).



Analoga previsione vale per l'Offerta Economica Allegato B, che potrà essere sottoscritta da un solo legale rappresentante (ma in caso di ATI entrambe le imprese sono tenute, a pena di esclusione, a sottoscrivere offerta). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d)** del Decreto Legislativo 36/2023 la dichiarazione Allegato A (oltre a contenere l'elenco delle imprese componenti il Consorzio) indica per quali consorziati il consorzio concorre. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D. Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettera d)** costituiti nella forma del Consorzio Stabile le dichiarazioni contengono l'elenco delle imprese consorziate. Il Consorzio Stabile deve indicare per quali consorziati il consorzio concorre (o se il consorzio concorre con la propria struttura di impresa). L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei propri legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del "Nuovo Codice", le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa l'Allegato A al presente disciplinare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

Nel **caso di ASSOCIAZIONE O CONSORZIO O GEIE NON ANCORA COSTITUITI** ciascuno dei componenti il raggruppamento è tenuto a presentare l'**Allegato A**, in quanto esso contiene dichiarazioni attestanti:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE di cui all'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati



Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i., l'Allegato A deve essere sottoscritto dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i., l'Allegato A deve essere sottoscritto dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'Allegato A deve essere sottoscritto dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

10) Certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori;

11) Eventuale: Documentazione in copia conforme all'originale sull'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure domanda di iscrizione al predetto elenco;

Il concorrente allega inoltre copia conforme all'originale della procura qualora l'offerta sia presentata da procuratore dell'impresa.

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI PER I CONSORZI, RTI GIÀ COSTITUITI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE.

Le dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale secondo le modalità di cui al punto 83).

I CONSORZI di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c), d) del Decreto Legislativo 36/2023 devono presentare la DOMANDA di partecipazione e la Dichiarazione sui Requisiti (contenuta nell'Allegato A al Disciplinare) che indichi per quali consorziati il consorzio concorre. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare

I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI DEVONO PRESENTARE:

- domanda di partecipazione;



- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione Allegato A in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI DEVONO PRESENTARE:

- domanda di partecipazione;
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione Allegato A in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DEVONO PRESENTARE:

- domanda di partecipazione;
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione Allegato A sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e che indichi le parti di lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione Allegato A che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE È SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE,



OVVERO, SE L'ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI, PARTECIPA NELLE FORME DEL RTI COSTITUITO O COSTITUENDO, E DOVRANNO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni Allegato A, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.



17 – OFFERTA TECNICA E CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma ARIA/SINTEL secondo le seguenti modalità richieste dalla procedura informatica, a pena di inammissibilità dell'offerta. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella sottoelencata con i relativi punteggi ripartiti:

		PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE
A	OFFERTA TECNICA – Elementi qualitativi e funzionali PROFESSIONALITA' E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA	
A.1	ESPERIENZA SPECIFICA DEL DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE PER LE LAVORAZIONI IN CAT. SOA OG3 classe II	10
A.2	DIMINUZIONE DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL CANTIERE	5
A.3	RIDUZIONE DISAGI E DELLE INTERFERENZE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	10
A.4	CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001 – CERTIFICAZIONE UNI ISO 45001:2018	5
A.5	SERVIZIO GLOBAL SERVICE POST CANTIERE	10
PUNTI TOTALI OFFERTA TECNICA		40

B	OFFERTA TECNICA – Elementi qualitativi e funzionali SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	
B.1	GESTIONE AMBIENTALE DEL CANTIERE E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE	15
B.2	CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001:2015 – CERTIFICAZIONE ISO 5001	5
PUNTI TOTALI OFFERTA TECNICA		20

C	OFFERTA TECNICA – Elementi qualitativi e funzionali PARI OPPORTUNITA' E INCLUSIONE SOCIALE	
C.1	CERTIFICAZIONE UNI/PdR 125:2022	10
PUNTI TOTALI OFFERTA TECNICA		10

D	OFFERTA ECONOMICA – Elementi quantitativi	
D.1	PREZZO	30
PUNTI TOTALI OFFERTA ECONOMICA		30

A+B+C+D	TOTALE PUNTEGGI	100
----------------	------------------------	------------



I punteggi relativi ai criteri qualitativi e funzionali (offerta tecnica) saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante del Comune di Lodi ai sensi dell'art. 93 del Codice degli Appalti D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Alle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti sarà assegnato un punteggio massimo di 70 punti che saranno attribuiti sulla base della valutazione degli elementi di natura qualitativa, secondo i criteri riportati nella **tabella A** e nelle **tabelle B, C e D**, come di seguito dettagliato:

A		OFFERTA TECNICA – Elementi qualitativi e funzionali PROFESSIONALITA' E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA	
A.1	proposta	Esperienza specifica del direttore tecnico del cantiere per le lavorazioni in cat. SOA OG3 classe II. Esperienza, profilo professionale e abilitazioni tecniche del direttore di cantiere in cat. SOA OG3 classe II.	10
	verifica	La verifica si baserà sulla valutazione del Curriculum vitae che dovrà essere contenuto in un unico documento descrittivo max n.2 pagine (carattere editabile di videoscrittura "Calibri" min. 10 a max. 12) che non conterrà alcuna immagine o dati sensibili e le abilitazioni saranno dichiarate ai sensi dell'art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, nonché l'indicazione dei giorni e gli orari di presenza in cantiere del professionista tecnico.	
A.2	proposta	Diminuzione dei tempi di realizzazione del cantiere. Adozione di soluzioni tecniche personalizzate atte a dimostrare nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. la riduzione del cronoprogramma dei lavori. La verifica si baserà sulla effettiva fattibilità, sulla concretezza delle soluzioni proposte. Le stesse potranno essere di tipo tecnico/funzionali e finalizzate alla riduzione dei tempi previsti nel cronoprogramma di progetto, nello specifico: - Un documento descrittivo (relazione): max n.2 pagine, allegato obbligatorio (carattere editabile di videoscrittura "Calibri" min. 10 a max. 12) che non conterrà alcuna immagine; - Uno schema di lay-out di cantiere di idonea scala; - Un nuovo sviluppo di cronoprogramma che sarà ufficializzato della Stazione appaltante e che dovrà essere approvato dal CSE in sede di avvio lavori (nell'eventualità che l'operatore risultasse aggiudicatario dell'appalto). Il criterio premiante è riferito "esclusivamente" alla riduzione delle tempistiche previste nel cronoprogramma – in relazione all'organizzazione del personale impiegato in cantiere nel rispetto	5



		della sicurezza dei cantieri mobili di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – motivate come sopra indicato a cui sa applicato il seguente punteggio: - Riduzione di almeno 4 gg per punti 3 - Riduzione di almeno 7 gg per punti 5 La riduzione temporanea si intende sulla durata complessiva dei lavori indicata nel cronoprogramma complessivo allegato al progetto esecutivo ed i giorni di riduzione offerti devono essere espressamente dichiarati nella relazione giustificativa con altrettanto esplicitata la dichiarazione dell'appaltatore che la riduzione non inciderà sulle modalità di esecuzione in sicurezza delle lavorazioni di cantiere. Al verificarsi dell'eventualità di cui al punto precedente (punto 5 comma 1), la riduzione percentuale offerta sul totale del tempo di realizzazione dell'opera (60 giorni naturali e consecutivi – sessanta) sarà decorrente dal verbale di consegna dei lavori.	
A.3	proposta	Riduzione disagi e delle interferenze connesse alla realizzazione dell'opera. Organizzazione delle attività di cantiere propedeutiche all'ottimizzazione delle modalità esecutive, al fine di ridurre i disagi e le interferenze con la viabilità ordinaria di V.le Milano e via L. Cadamosto. La riduzione dei disagi e delle interferenze dovrà considerare anche l'abitato circostante incluso, gli accessi carrali e la movimentazione dei mezzi.	10
	verifica	Presentazione di adeguato programma delle attività, allocazione delle risorse in termini d'opera e manodopera, esecuzione di quota parte dell'eventuale lavoro notturno per soddisfare specifiche esigenze funzionali e di raggiungimento degli obiettivi temporali. Impegno a rendere resiliente il cantiere in tema di sicurezza a seguito dell'avvio dei cantieri potenzialmente interferenti con il cantiere in appalto. Le proposte dovranno essere contenute in: - Un documento descrittivo (relazione): max n.1 pagina, allegato obbligatorio (carattere editabile di videoscrittura "Calibri" min. 10 a max. 12) che non conterrà alcuna immagine;	
A.4	proposta	Certificazione UNI EN ISO 9001 – UNI ISO 45001:2018 Si richiede il possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità ed il possesso di certificazione UNI ISO 45001:2018 in corso	5



		di validità.	
	verifica	Si richiede il possesso di entrambe le certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI ISO 45001:2018 in corso di validità. - Possesso certificazione UNI EN ISO 9001 per punti 2 - Possesso certificazione UNI ISO 45001:2018 per punti 3	
A.5	proposta	Service global service post cantiere. Proposta di uno schema di contratto con cui l'operatore economico si impegna a garantire una manutenzione integrata di quanto realizzato per un periodo minimo di anni 2 dalla chiusura del cantiere senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.	10
	verifica	La verifica si baserà sugli elementi proposti sugli elementi manutentivi proposti nonché sulla possibile estensione degli anni del contratto stesso. La proposta dovrà essere costituita da un impegno da parte dell'operatore economico e dovrà indicare la manutenzione integrata proposta senza specifica di nessun onere a carico dell'Amministrazione Comunale.	

B		OFFERTA TECNICA – Elementi qualitativi e funzionali	
		SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	
B.1	proposta	Gestione ambientale del cantiere e ottimizzazione delle risorse. L'operatore economico dovrà illustrare la proposta di organizzazione del cantiere nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. descrivendo i processi e i metodi di esecuzione, i mezzi e le attrezzature utilizzate, al fine di contenere il disagio ambientale, ottimizzare l'utilizzo e la gestione delle risorse durante l'intero ciclo delle lavorazioni e gestione delle interferenze in fase esecutiva.	15
	verifica	La verifica si baserà sulla dimostrazione dell'adeguatezza delle azioni proposte dall'operatore economico, ad esempio nell'abbattimento delle polveri prodotte, dei rumori prodotti del cantiere con particolare riferimento alle demolizioni e/o rimozioni previste, minimizzazione dell'estensione della zona asservita alle lavorazioni e agli apprestamenti di cantiere Le proposte saranno contenute in: - Un documento descrittivo (relazione): max n.1 pagina, allegato obbligatorio (carattere editabile di videoscrittura "Calibri" min. 10 a max. 12) che non conterrà alcuna immagine;	



B.2	proposta	Certificazione ISO 14001:2005 – ISO 5001 Si richiede il possesso di certificazione ISO 14001:2005 e di certificazione ISO 5001 in corso di validità.	5
	verifica	Si richiede il possesso di entrambe le certificazioni ISO 14001:2005 e ISO 5001 in corso di validità.	

C		OFFERTA TECNICA – Elementi qualitativi e funzionali PARI OPPORTUNITA' E INCLUSIONE SOCIALE	
C.1	proposta	Certificazione UNI/PdR 125:2022. Si richiede il possesso di certificazione UNI/PdR 125:2022 in corso di validità.	10
	verifica	Si richiede il possesso di certificazione UNI/PdR 125:2022 in corso di validità.	

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica:

A ciascuno degli elementi qualitativi (criteri), è attribuito un coefficiente sulla base del metodo aggregativo-compensatore mediante attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario. In particolare, ciascun commissario attribuirà, per ogni criterio di valutazione discrezionalmente ed a suo insindacabile giudizio, in base all'esame della documentazione fornita, un coefficiente sulla seguente scala di valutazione.

La rispondenza ai parametri valutativi verrà determinata secondo la seguente scala di misurazione:

Giudizio	Coefficiente
NULLA	0,0
MINIMA	0,1
RIDOTTA	0,2
LIMITATA	0,3
EVOLUTIVA	0,4
SIGNIFICATIVA	0,5
SUFFICIENTE	0,6
BUONA	0,7
DISCRETA	0,8



OTTIMA	0,9
ASSOLUTA	1,0

Successivamente, per ciascun criterio, si procederà con il calcolo della somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari ed al calcolo della media dei coefficienti (somma coefficienti/numero commissari).

Si procederà, infine, con la normalizzazione dei coefficienti medi, rapportando ad uno il coefficiente medio di valore più alto e riparametrando gli altri coefficienti medi in proporzione al fine di ottenere i coefficienti da applicare al medesimo criterio. Quanto agli elementi cui è assegnato il punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente in valore assoluto sulla base della presenza o assenza dell'offerta, nell'elemento richiesto.

D		OFFERTA ECONOMICA – Elementi quantitativi	
D.1	prezzo	Punteggio totale dell'offerta economica.	30

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.

Il valore economico sarà ricavato dall'Offerta Economica proposta dal concorrente nel rispetto del Progetto approvato dalla Stazione Appaltante e posti a base di gara, con l'attribuzione del punteggio massimo di punti 30.

Ai soli fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio, l'elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori, a cui:

- L'offerta migliore presentata ottiene il totale dei punti economici assegnati mentre le altre offerte ottengono una frazione di tale punteggio
- Il punteggio economico PE assegnato a ogni partecipante dipende dalla migliore offerta di gara.

Con la seguente formula da applicare:

$$PE = PE_{\max} \times \frac{S_o}{S_{\max}}$$

dove:

- S_o = Percentuale offerta dal singolo concorrente
- $PE_{\max}$ = Punteggio economico massimo assegnabile
- $S_{\max}$ = Percentuale più alta offerta in gara



18 - CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta “OFFERTA ECONOMICA”, a pena di esclusione, deve essere contenuta l'offerta economica.

Essa è compilata e sottoscritta digitalmente, utilizzando preferibilmente, l'**allegato “Modello B – Offerta economica”**, ed è costituita dalla indicazione del prezzo complessivo offerto, con successiva indicazione del corrispondente ribasso percentuale unico offerto sull'importo a base d'asta (ovvero sull'elenco prezzi unitari in caso di appalto “a misura”) fino alla terza cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere.

Non saranno ammesse offerte in rialzo o pari a 0.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, nell'offerta economica il concorrente deve indicare a pena di esclusione i propri costi della manodopera ed i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto.

Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione della suddetta dichiarazione “offerta economica” da parte di uno solo tra questi. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta e, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal concorrente (nel caso in cui il concorrente sia un operatore singolo), ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare nella Busta Telematica Amministrativa copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale).

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 68 del Codice, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale nella Busta Telematica Amministrativa) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

L'offerta economica Allegato B potrà essere sottoscritta da un solo legale rappresentante (in caso di ATI entrambe le imprese sono tenute, a pena di esclusione, a sottoscrivere l'offerta). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale il concorrente alla gara, qualora il consorzio non indichi per il quale/i consorziato/i concorrente, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.



19 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (IN CASO DI 4 OFFERTE VALIDE)

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi costi nella manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibile e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, si assegna un termine non superiore a 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può richiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **.././2026, alle ore 00:00** presso la sede della Direzione 3 in piazzale Forni e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della Piattaforma mediante il Menù "Comunicazioni" almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti le eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della Piattaforma mediante il Menù "Comunicazioni" almeno un giorno prima della data fissata.

Successivamente si procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice;
- c) determinare le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara redigendo apposito verbale relativo alle attività svolte;



La stazione appaltante ai sensi all'articolo 99 del Codice:

1. verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

2. con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

3. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA TECNICA E PER ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il soggetto deputato all'espletamento della gara **in seduta riservata** provvede all'apertura delle buste Telematiche "Offerta economica" presentate dai concorrenti ammessi alla gara ed all'individuazione della migliore offerta.

APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Successivamente, in seduta pubblica (comunicata sulla piattaforma ARIA/SINTEL con tre giorni di anticipo), la commissione di gara procederà alla successiva apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei corrispondenti ribassi offerti.



21 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Prima dell'aggiudicazione di cui all'art.17 comma 5 del D.Lgs 36/2023 si procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a verificare l'attendibilità degli impegni assunti ai sensi del precedente paragrafo 1, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 102 del "Nuovo Codice", con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110. Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all'esclusione dalla gara. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. E' richiesta garanzia definitiva di cui all'articolo 53 del Nuovo Codice, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del Codice, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 18 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.



22 - CAUSE DI ESCLUSIONE

DISPOSIZIONI IN ORDINE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO

- a) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte carenti di una o più di una delle documentazioni e dichiarazioni richieste nella Busta Amministrativa, qualora la carenza non sia essenziale, ossia consenta comunque l'identificazione del concorrente. E' ammessa a soccorso istruttorio l'offerta dei concorrenti la cui offerta sia presentata da un procuratore che dichiari esplicitamente il suo stato, qualora non sia allegata la copia della relativa procura;
- b) In caso di dichiarazione non veritiera non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio, attivabile solo in caso di mancanza o incompletezza della dichiarazione (cfr. Cons. Stato, III, 10/08/2016, n. 3581- Tar Palermo Sez. II n.1117 del 19.04 .2017);
- c) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale;
- d) sono esclusi gli operatori economici non in possesso della qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara (non è possibile alcun soccorso istruttorio);
- e) sono ammesse a soccorso istruttorio le associazioni temporanee da costituirsi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara da parte di tutti gli operatori economici che intendono associarsi, purché dalla medesima si possa identificare il concorrente;
- f) sono ammessi a soccorso istruttorio i Consorzi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara richiesta al Consorzio ed all'Impresa Consorziata designata quale materiale esecutore dei servizi, purché dalla medesima si possa identificare il concorrente;
- g) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara (o di altre sedute di gara) che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso istruttorio);
- h) sono esclusi i concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
- i) sono esclusi i concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- l) sono escluse le offerte che non siano redatte in lingua italiana, o qualora siano redatte in lingua straniera, non siano accompagnate da traduzione giurata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- m) si procederà all'esclusione, comunque, qualora siano accertate cause di esclusione espressamente previste dal D.Lgs 36/2023 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- n) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte con cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, è possibile il soccorso istruttorio ai sensi Determinazione n.1/2015 ANAC), mentre in caso di totale assenza della cauzione provvisoria si procede all'esclusione dalla gara qualora si accerti che la cauzione è stata predisposta in data successiva al termine ultimo per la presentazione delle offerte;



o) sono escluse le offerte che indichino un contratto nazionale di lavoro diverso da quello stabilito dalla stazione appaltante la cui dichiarazione di equivalenza si dimostra infondata (contratto non equivalente);

2. Sono escluse, dopo l'apertura della Busta economica, le offerte:

- a) mancanti dell'offerta (anche qualora il file sia illeggibile), mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sulla Offerta Economica, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- b) che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento per l'esecuzione dei lavori (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- c) che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- d) che risultino anomale a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal D. Lgs. 36/2023 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).

3. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- a) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- b) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari (D. Lgs. 36/2023) ovvero con i principi generali dell'ordinamento;
- c) dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante;
- d) eventuale – dei concorrenti che non abbiano provveduto al pagamento del Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

23 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Tutti i dati personali degli interessati, ed eventualmente quelli appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE o relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:



- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali

adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE);

- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1.c

Regolamento 679/2016/UE);

- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (Art. 6.1.e Regolamento 679/2016/UE);

- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;
- gestione di preventivi e offerte;
- gestione della procedura di affidamento;
- gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

2. Le modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Lodi, o qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi.

I suoi dati personali sono trattati:

- nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
- in modo lecito e secondo correttezza.

I suoi dati sono raccolti:

- per scopi determinati espliciti e legittimi;
- esatti e se necessario aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.



3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE)

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati presso l'Ente e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4.

4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché

di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato

dall'Ente);

- agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuati dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione, 10	00193	Roma	Taini Annamaria

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede municipale del Comune di Lodi in Piazza Broletto 1 - 26900 Lodi (LO). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (dpo@comune.lodi.it) indicati sul sito web dell'Ente.

Lodi, lì 22/05/2026



Il Responsabile unico del Progetto

Arch. Florindo Alessandro Macalli

Firmato Digitalmente

Il Dirigente

Ligi ing. Giovanni

Firmato Digitalmente
